

STATUTO CIAS

Denominazione - Sede – Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione

E' stata costituita l' associazione " **Comitato Italiano delle Attività Subacquee** " altrimenti e da ora in poi denominata " **CIAS** " CIAS si è costituita su proposta del Presidente CMAS in carica Achille Ferrero e con il presente atto ratifica la costituzione della stessa avvenuta in Verona il 16/03/2003 come conclusione di una serie di incontri ed atti preliminari iniziati nel 1999 e successivi e con adesione da parte di ACDC Italia – ANIS – CIRSS – FIPSAS – FIAS – FISA SUB – NADD – UISP LEGA SUB e successivamente con adesione di ASI SUB – ESA – HSA e per volontà della maggioranza dei soci fondatori CIAS viene chiamata **Confederazione Italiana Attività Subacquee**.

La CIAS non ha fini di lucro ed opera con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, senza distinzioni razziali, etniche, ideologiche, confessionali e politiche, ed è indipendente da ogni altra Organizzazione di qualsiasi genere. Si ispira ai principi democratici della partecipazione di chiunque in condizioni di parità e di pari opportunità per uomini e donne.

La Cias può aderire ad organismi, enti e associazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità, e con essi stipulare convenzioni nell'interesse dei soci e dell'associazione stessa.

Art. 2 - Sede

La sede legale è a Milano, la sede operativa è scelta di volta in volta dal Presidente in carica. Il cambio della città della sede sociale è deciso dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può decidere di istituire e/o variare la sede operativa, purché sempre in territorio Italiano e può decidere di istituire sedi di rappresentanza sia in Italia che all'estero

Art. 3 - Durata

- La CIAS ha durata illimitata

Art. 4 - Scopi

- Rappresentare ad ogni possibile interlocutore, in ogni sede ed a qualsiasi livello le esigenze del settore subacqueo.
- Compiere tutte le azioni tecniche, operative e di supporto ai legislatori.
- Promuovere, organizzare e valorizzare le attività subacquee e la sicurezza dei praticanti.
- Incentivare la salvaguardia dell'ambiente acquatico, concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale e storico, monumentale ed archeologico riferito agli ecosistemi acquatici.
- Svolgere, su base convenzionale, servizi ausiliari e di supporto alle Autorità ed agli Enti responsabili della tutela del patrimonio e dell'ambiente acquatico, nonché di ogni altro pubblico interesse connesso o attinente alle attività subacquee.
- Attivare tutte le iniziative occorrenti alla formazione, ricerca scientifica e quant'altro connesso alla fruizione dell'ambiente subacqueo.
- Raccogliere e diffondere tutte le informazioni che permettono di offrire una qualità tecnica conforme allo sviluppo della ricerca internazionale.
- Uniformare i livelli d'insegnamento fissando standard minimi comuni.
- Promuovere la formazione, la conoscenza e la diffusione delle diverse specializzazioni subacquee.
- Rafforzare la visibilità delle Organizzazioni subacquee nazionali sul territorio italiano e internazionale.
- Divenire referenti presso le Autorità Governative ed Istituzionali per tutte le disposizioni legislative e regolamentari che interessano le attività subacquee attivando le opportune sinergie anche con altri soggetti presenti sul territorio.
- Promuovere lo scambio di conoscenze e quant'altro utile al miglioramento delle attività subacquee tra gli associati alla CIAS e con altri soggetti interessati all'attività.
- Ogni alta attività connessa allo sviluppo della subacquea.



Art. 5 - Patrimonio

- Il patrimonio della CIAS è costituito da

- 1) tesseramento dei Soci e quote di affiliazione;
- 2) diritti vari di segreteria;
- 3) quote specifiche versate dai Soci per prestazioni da CIAS fornite in ossequio alle norme del presente Statuto;
- 4) contributi da: Stato, Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati;
- 5) contributi di organismi internazionali;
- 6) atti di liberalità, donazioni, lasciti testamentari;
- 7) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti a CIAS a qualsiasi titolo;
- 8) entrate derivanti da attività commerciali secondarie;
- 9) fondi ottenuti mediante raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- 10) ogni e qualsiasi ulteriore provento.

La CIAS non potrà distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CIAS stessa, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

- L'anno sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio e il rendiconto annuale dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea una volta all'anno entro tre mesi dalla scadenza dell'anno finanziario e comunque secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 6 - Soci

- Sono Soci Fondatori della CIAS i sottoscrittori del presente Statuto.
- Sono soci Ordinari tutti coloro che ne faranno richiesta secondo le modalità del presente Statuto
- Potranno aderire alla CIAS, Organizzazioni, Associazioni, Fondazioni e Enti a carattere nazionale, costituiti in Italia ed aventi scopi e finalità comuni con quelli stabiliti nel presente Statuto e le cui attività siano prevalentemente di carattere subacqueo o di attività che possono concorrere allo sviluppo della subacquea e siano in regola con statuti e registrazioni presso gli organi competenti.
- Le organizzazioni didattiche devono avere standard e procedure in linea con le normative CMAS o EN/UNI/ISO o essere membri del comitato tecnico CMAS.

Non possono essere soci le persone fisiche a titolo personale.

Lo status di socio non è trasmissibile.

a) Modalità di iscrizione:

La domanda di iscrizione dovrà pervenire sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio con la quale quest'ultimo dichiara di accettare le norme statutarie, l'eventuale regolamento dell'Associazione e le delibere del Consiglio Direttivo e accompagnata da:

- Presentazione della documentazione che attesti i requisiti di cui all'art.6
- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e della registrazione presso la Camera di Commercio o Ufficio /Agenzie Registro / Entrate.
- Indicazione degli standard tecnici e dei sussidi didattici utilizzati
- Informazioni sulla rappresentatività sul territorio italiano e presenza attiva sullo stesso
- Pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato il nome della persona designata a rappresentare l'organizzazione nell'associazione. Il rappresentante designato deve avere autorizzazione ad agire pienamente per conto della propria organizzazione.

- Gli Associati si danno reciprocamente atto che ciascuno mantenga la propria autonomia, i propri diritti sociali e sportivi.

L'ammissione di nuovi associati dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto).

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile

b) Rinnovi

Il socio iscritto ha l'obbligo di versare entro ogni anno, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, che vale per tutto l'anno in corso, o frazione di esso e che gli consente di usufruire di tutti i diritti del socio per tutto il periodo.

L'iscrizione si rinnova automaticamente il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di disdetta o altra causa di cessazione del rapporto associativo, il socio dovrà pagare la quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pena la perdita della qualifica di socio e di tutti i diritti inerenti, salvo l'obbligo del pagamento della quota scaduta.

Art.7 Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di ricevere i servizi e le prestazioni previsti e predisposte dall'Associazione per i soci. I soci hanno diritto di informazione e controllo sulle attività della Associazione e possono accedere ai verbali, ai bilanci e ai documenti dell'associazione, previa comunicazione e tramite il Consiglio Direttivo che valuterà la congruità delle richieste.

Tutti i soci in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto.

Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, di agire con correttezza, buona fede ed onestà. Qualora la Cias aderisca ad associazioni o enti diversi, il socio ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni che regolamentano tale appartenenza. Laddove CIAS sia presente in commissioni nazionali ed ad ogni livello, i soci daranno il loro contributo preventivamente in ambito CIAS sugli argomenti in discussione nei vari contesti. Per un'azione efficace e credibile di CIAS i soci per correttezza non dovranno interferire ed intervenire in veste indipendente se non espressamente invitate, e comunque non dovranno essere in aperta contrapposizione con le decisioni ufficiali di CIAS. CIAS in ogni contesto tutelerà al meglio gli interessi dei singoli associati.

Ogni controversia sarà valutata tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei singoli associati mettendo in atto strategie e trovando soluzioni le più condivise possibili anche nell'interesse generale del settore. In relazione alle decisioni assunte dal CD ogni socio è tenuto a comportarsi responsabilmente e coerentemente.

Su questi aspetti succitati, l'autonomia statutaria delle singole associazioni aderenti a CIAS è fondamentale ed è auspicabile che non sia in contrasto con le decisioni assunte a maggioranza dal CD negli interessi degli associati stessi

a – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, emanate dal Consiglio Direttivo, possono essere: ammonizione, diffida, sospensione ed espulsione.

- Possono essere assunte, in base alla gravità del comportamento dell'associato per i seguenti comportamenti:

- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto
- mancato rispetto dell'eventuale Regolamento Organizzativo
- morosità
- comportamento che arrechi danno, materiale e/o morale alla CIAS

Alle sanzioni, il socio può fare ricorso all' Assemblea dei soci.

b) - Recesso

- Ciascun associato può recedere dalla sua qualità di associato previa comunicazione con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente prima del 31 dicembre dell'anno in corso..

- Le quote associative versate non verranno restituite.



- L'associato recedente resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo alla CIAS per il periodo di associazione.

Art. 8 - **Organi della CIAS**

- Gli organi della CIAS sono:
- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Tutti gli incarichi assunti all'interno della CIAS sono conferiti a titolo gratuito e le eventuali spese sostenute su incarico e per conto di CIAS potranno essere rimborsate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e in accordo alle leggi vigenti.

Le cariche sono elettive e possono essere riconfermate.

Art.9 **L'Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali dei soci in regola con il versamento delle quote associative o da un loro rappresentante incaricato con lettera scritta. Un socio può delegare un altro socio a rappresentarlo per delega, è ammessa una sola delega.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento da un consigliere su mandato del Consiglio direttivo:

Una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per approvare il bilancio e il rendiconto annuale.

Una volta ogni quattro anni per l'elezione del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo

Per approvare il bilancio e il rendiconto del quadriennio.

Per tracciare le linee programmatiche dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta dei 2/3 del Consiglio Direttivo o del 50% dei soci per deliberare:

- Le modifiche statutarie
- I cambiamenti della sede sociale
- Specifici argomenti richiesti dei soci
- Sulla cessazione dell'Associazione.

Validità assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria per determinare lo scioglimento dell'associazione, è valida solo con la presenza dei 2/3 dei soci

Le convocazioni devono essere fatte 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea ordinaria e 15 giorni prima per quella straordinaria, possono essere fatte a mezzo posta, via fax, o via telematica purchè vi sia evidenza dell'avvenuto ricevimento.

Le convocazioni devono contenere, la data, il giorno, l'ora e il luogo dove si svolgerà l'Assemblea, e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di impedimento, da un membro con diritto di voto nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario d'assemblea e si attiva per verificare la regolarità dei partecipanti, delle deleghe e la legittimità delle procedure e delle delibere dell'Assemblea stessa.

Art. 10 – **Il Presidente**

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci
- Il Presidente resta in carica quattro anni e può scegliere la sede operativa della CIAS .
- Ha la rappresentanza legale della CIAS
- Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'Ordine del Giorno.
- Convoca, dove previsto, l'Assemblea dei Soci
- Intrattiene le relazioni esterne di rappresentanza della CIAS



Art. 11 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da tre a otto membri nominati tra gli associati in regola con le quote associative e si riunisce almeno due volte all'anno e delibera sui vari aspetti operativi ed amministrativi compresa per gli interessi della stessa compresa l'ammissione di nuovi soci CIAS.
- Nomina il Vice Presidente e può nominare un Segretario e/o un Amministratore scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo stesso.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto stabilito al precedente Art. 6 comma a) relativamente all'accettazione delle domande di associazione. Ogni richiesta in merito sarà valutata dal Consiglio Direttivo per essere accettata se in linea con gli interessi di CIAS.
- Definisce eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione.
- Delibera sulle sanzioni disciplinari.
- Stabilisce, di anno in anno, l'importo delle quote associative.
- Mette in atto le direttive dell'Assemblea dei soci e delibera sugli argomenti all'Ordine del giorno e sulle proposte presentate al Consiglio Direttivo stesso.
- Le convocazioni del Consiglio Direttivo, contenenti l'Ordine del Giorno devono essere inviate ai componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche al di fuori della Sede Sociale.
- Sono considerate valide, alla stregua degli originali i documenti e le convocazioni trasmessi a mezzo posta, via fax, o in via telematica purché vi sia evidenza dell'avvenuto ricevimento.
- Per argomenti che necessitino di competenze specifiche, il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro, che sono organismi consultivi e competenti esclusivamente sulle questioni loro affidate, hanno una durata determinata dal Consiglio Direttivo, per ciascun gruppo di lavoro.
- Per la formazione dei gruppi di lavoro, il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di collaborazioni esterne.
- Ogni gruppo di lavoro è coordinato da un componente il Consiglio Direttivo che sarà il relatore alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del direttivo sono valide anche se organizzate in via telematica o videoconferenza se preventivamente concordato dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 12 – Il Vice Presidente

- Il Vice Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo
- Supporta il Presidente nello svolgimento del suo mandato e lo sostituisce in toto in caso di suo impedimento.

Art. 13 – Dimissioni

In caso di dimissioni o provate inadempienze dei consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti. Dopo due sostituzioni si dovrà ricorrere a nuove elezioni
In caso di dimissioni o di perpetrata indisponibilità del Presidente subentrerà in sua vece il Vice Presidente che, entro sei mesi, dovrà indire nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche.

Art. 14 – Scioglimento

- L'Assemblea dei soci, con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, può proporre lo scioglimento della CIAS
- Nel caso di scioglimento, l'Assemblea delibera l'alienazione delle consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere eventuali obblighi pregressi. In caso di residue consistenze patrimoniali le stesse dovranno essere destinate ad associazioni che perseguono le medesime finalità ovvero a fini di pubblica utilità e comunque secondo le modalità previste dalla legge.